



SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA  
REGIONE DEL VENETO – UNITÀ ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE  
MARGINALITÀ E INCLUSIONE SOCIALE E L'ENTE VENETO LAVORO

Prosecuzione dell'Accordo di collaborazione, approvato con DGR n. 389/2021, per la realizzazione delle attività a supporto dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, istituito ai sensi della DGR n. 704/2020, in attuazione dell'art. 45 del D.Lgs. 117/2017

**TRA**

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta regionale, il quale agisce in quest'atto nella sua veste di \_\_\_\_\_, in virtù del decreto di delega alla stipula del presente atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

**E**

L'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/B, C.F. e P.IVA 03180130274, in persona di \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto in qualità di \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE**

- ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore), presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, è stato istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), gestito operativamente e con modalità informatiche su base territoriale da ciascuna Regione e Provincia autonoma;
- ai sensi del medesimo articolo ogni Regione e Provincia autonoma, nei termini ivi previsti, individua la propria struttura competente indicata come Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS;
- l'art. 53 del Codice del Terzo settore quantifica le risorse disponibili per l'avvio e la gestione del RUNTS, da impiegare per l'infrastruttura informatica, nonché per lo svolgimento delle attività procedurali e di controllo sugli Enti del Terzo settore;
- con Deliberazione di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 è stato istituito l'Ufficio regionale del RUNTS con funzioni di gestione del Registro medesimo, di cui agli articoli 45 e seguenti del Codice del Terzo settore;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al fine di porre le basi per una prassi applicativa comune a tutti gli uffici del RUNTS coinvolti, ha emanato in questi anni circolari e note esplicative conseguenti a specifici quesiti formulati sia dalle Regioni che dagli enti rappresentativi del terzo settore, per il raggiungimento dell'obiettivo di "garantire l'uniformità di trattamento *sull'intero* territorio nazionale, in ossequio al principio costituzionale di eguaglianza della normativa su tutto il territorio nazionale, oltretutto di assicurare l'essenziale e irrinunciabile autonomia che deve caratterizzare i soggetti del Terzo settore" (sentenza Corte Cost. n. 185/2018);
- al fine di omogeneizzare le procedure su tutto il territorio nazionale è stato istituito un tavolo di coordinamento tecnico tra le Regioni e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con cadenza



b61083f0



settimanale, dove vengono evidenziate criticità operative a livello informatico, data la non piena funzionalità del sistema centrale ed esaminate le istruttorie di pratiche complesse riferite ad associazioni con articolazioni territoriali e associazioni affiliate presenti su tutto il territorio nazionale;

- con Deliberazione di Giunta regionale n. 389 del 30 marzo 2021 è stato approvato l'Accordo di collaborazione tra la Regione del Veneto - Direzione Servizi Sociali e l'Ente strumentale Veneto Lavoro avente ad oggetto l'Estensione dell'Accordo di collaborazione di cui alla DGR n. 673/2020, per la realizzazione delle attività di supporto all'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, istituito ai sensi della citata DGR n. 704/2020;
- le attività oggetto dell'accordo di cui al punto precedente, in scadenza il 31.12.2022, hanno consentito di mettere a punto processi gestionali e operativi funzionali all'adempimento del dettato normativo sia in termini di efficienza ed efficacia che di rispetto delle scadenze previste;
- le attività oggetto della presente collaborazione si pongono in continuità con le azioni di supporto già previste dall'Accordo di cui alla DGR n. 389/2021 sopra richiamata,
- l'art. 15 della L. 241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

#### CONSIDERATO CHE

la Giunta regionale, con provvedimento n. .... del ..... ha deliberato di approvare l'Accordo di collaborazione con l'Ente Veneto Lavoro (di seguito Veneto Lavoro) per la realizzazione di attività a supporto dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in continuità con le azioni approvate con DGR n. 389 del 30 marzo 2021.

#### TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE

##### Art. 1 Premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

##### Art. 2 Attività

La Regione del Veneto – Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale (di seguito Unità Organizzativa)

1. esercita la funzione di coordinamento e monitoraggio delle attività oggetto del presente accordo, definite compiutamente nel progetto esecutivo da presentarsi a cura di Veneto Lavoro, nel termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, da approvarsi con apposito provvedimento;
2. gestisce il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, nonché l'archiviazione e la conservazione digitale dei dati e dei documenti extra sistema;
3. gestisce il Fondo di cui all'art. 9, comma 1, lett. g) della Legge 106/2016, per la parte riservata alla Regione del Veneto, sulla base di una programmazione triennale deliberata dal Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome;



4. esercita attività di controllo sugli enti del Terzo settore ai sensi del comma 1 dell'art. 93 del D.lgs n.117/2017 al fine di verificare:
  - a) la sussistenza e permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore;
  - b) il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
  - c) il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali attribuite agli Enti del Terzo Settore;
5. intrattiene i rapporti con i diversi livelli istituzionali ed in particolare con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dell'Ufficio regionale del Runts;
6. attua le direttive concordate nell'apposito tavolo tecnico di cui in premessa, anche mediante incontri di coordinamento interoperativo, al fine di realizzare le attività previste dal presente atto sulla base delle competenze delle risorse dedicate;
7. monitora la realizzazione delle azioni definite compiutamente nel progetto attraverso il report semestrale e la relazione finale, meglio dettagliati all'art. 5.

L'ente Veneto Lavoro, in prosecuzione delle attività oggetto dell'Accordo di cui alla DGR n. 389/2021, predispone il progetto esecutivo di cui all'art. 2, da approvarsi dall'Unità Organizzativa, contenente il cronoprogramma delle attività da svolgersi nel periodo 01.01.2023 - 31.12.2023, la descrizione degli interventi e i relativi costi analitici, garantendo le azioni che seguono:

1. Assistenza Tecnica alla gestione del RUNTS.
  - a. Supporto tecnico specialistico per la verifica della sussistenza dei requisiti di legge ai fini dell'iscrizione al RUNTS degli Enti del terzo settore, nonché per l'archivio informatico della documentazione depositata dagli enti oggetto di verifica;
  - b. Supporto nella gestione anagrafica digitalizzata e nella verifica degli adempimenti di cui all'art. 20 del DM 106/2020 conseguenti all'iscrizione al RUNTS;
2. Assistenza Tecnica alla gestione dei progetti.
  - a. Supporto tecnico ed informatico nelle fasi di istruttoria, analisi, valutazione dei progetti presentati ex artt. 72 e 73, e nella successiva attività di monitoraggio, di verifica e di controllo delle rendicontazioni;
  - b. Supporto tecnico nell'attività amministrativa per la gestione di fondi vincolati;
3. Assistenza Tecnica ai controlli.
  - a. Supporto alle attività di controllo anche mediante accertamenti documentali, visite ed ispezioni d'iniziativa o su segnalazione.
4. Assistenza Tecnica di Sistema.
  - a. Realizzazione di un gestionale esclusivo per le richieste di contributo su base telematica, ex artt. 72 e 73 del D.Lgs n. 117/2017.

### **Art. 3 Obblighi**

Le attività dovranno essere svolte in collaborazione con l'Ufficio regionale del Runts, incardinato nell'Unità Organizzativa Dipendenze, Terzo settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale.

Le parti concordano, in funzione delle attività indicate all'art. 2, di individuare le iniziative da realizzarsi operativamente, scegliendo le opportune modalità e procedure.

Con la stipula del presente Accordo di collaborazione l'Ente Veneto Lavoro si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Regione del Veneto a fornire le attività descritte all'articolo 2 del presente accordo.

L'Unità Organizzativa potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle iniziative realizzate da Veneto Lavoro che, per la realizzazione delle stesse, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative, con una unità appositamente dedicata al loro coordinamento e, laddove necessario, di altre professionalità di supporto.



Veneto Lavoro, inoltre, si impegna a rispettare nella realizzazione del presente progetto la vigente legislazione comunitaria, nazionale e regionale, a rispettare la normativa sugli appalti, sulla pubblicità, sulla trasparenza e sulla privacy.

#### Art. 4

##### Durata dell'Accordo di collaborazione

Le parti stabiliscono concordemente di dare avvio alle attività a seguito della sottoscrizione del presente Accordo, con decorrenza 01.01.2023 - 31.12.2023, salvo eventuale proroga da approvarsi con apposito provvedimento.

#### Art. 5

##### Risorse e modalità di erogazione del compenso

Per la realizzazione del presente Accordo di collaborazione, finalizzato alla realizzazione delle attività di cui all'art. 2 è previsto il seguente Piano dei costi:

Annualità	Attività	Risorse umane	Costo
2023	Supporto specialistico tecnico ed informatico: - gestione Runts (Elevate competenze e conoscenze giuridico-economico) - area progetti (esperti in materia di analisi, monitoraggio e valutazione di progetti in materia di Servizi Sociali e Terzo settore) - area controlli (esperti nei processi di verifica e controllo)	Fino a 15 unità, con orario full-time	Fino a euro 750.000,00
2023	Realizzazione di un software gestionale per l'informatizzazione dei processi, ex artt. 72 e 73 D.Lgs. 117/17		Fino a euro 50.000,00

L'Unità Organizzativa corrisponderà a Veneto Lavoro, a rimborso delle spese sostenute, l'importo massimo di euro 800.000,00, che si deve intendere onnicomprensivo di tutte le attività indicate, nonché di ogni qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto.

Le attività di cui al presente Accordo non sono finanziate con il contributo ordinario concesso a Veneto Lavoro dalla Regione del Veneto né godono di ulteriori finanziamenti.

Veneto Lavoro contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui al presente Accordo, mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative.

L'importo previsto sarà corrisposto dall'Unità Organizzativa a Veneto Lavoro a seguito di idonea documentazione contabile, da trasmettersi entro il 31.07.2023, a titolo di acconto, corredata dal report semestrale di monitoraggio ed entro il 31.01.2024, a titolo di saldo, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse impiegate e di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi, fermo restando la possibilità di eventuali rimodulazioni che si rendessero necessarie in corso d'opera.

In particolare dovranno essere disposti piani di attività organizzati in un sistema contabile separato e con una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

I provvedimenti necessari per dare attuazione alla presente deliberazione, ivi compresi l'assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione dell'Accordo con Veneto Lavoro, saranno di competenza del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, incaricato dell'esecuzione del presente atto.

Le attività di cui al presente Accordo non sono soggette ad IVA in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti da Veneto lavoro e rimborsati dalla Regione del Veneto, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi del DPR n. 633/72.

#### Art. 6



### Comunicazione

Le parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente Accordo.

#### Art. 7

##### Tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i.; conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi alla presente convenzione rintracciabili) presso l'istituto bancario intestato a Veneto Lavoro, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente Accordo.

Veneto Lavoro è tenuto a comunicare all'Unità Organizzativa:

1. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
2. Ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

La causale dei documenti contabili emessi da Veneto Lavoro, sia a titolo di acconto che di saldo, deve riportare il riferimento al "attività di supporto all'Ufficio regionale del Registro nazionale del Terzo Settore".

#### Art. 8

##### Inadempienze e decurtazioni

La Regione del Veneto – Unità Organizzativa si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro il quale Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto e valuterà l'applicabilità di eventuali decurtazioni al contributo, in relazione alla gravità di quanto eventualmente accertato in sede di verifica rendicontale.

#### Art. 9

##### Modifiche ed Integrazioni

Il presente Accordo di collaborazione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

#### Art. 10

##### Recesso Unilaterale

La Regione del Veneto – Unità Organizzativa si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il presente Accordo al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso Veneto Lavoro ha diritto al pagamento di un rimborso spese commisurato alle attività prestate, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

#### Art. 11

##### Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/676/UE, e nomina a responsabile del trattamento

1. I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'attuazione dell'Accordo.

Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901.

Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore, Nuove marginalità ed Inclusione sociale. Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it



2. Veneto Lavoro, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.  
Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula dell'Accordo, Veneto Lavoro assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).
3. L'Ente strumentale Veneto Lavoro – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:
  - a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
  - b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli;
  - c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
  - d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'Accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
  - e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dall'Accordo e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
  - f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
  - g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
  - h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
  - i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
  - j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
  - k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
  - l) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "databreach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
  - m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
  - n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
  - o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
  - p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato;
4. Il trattamento avrà durata pari alla durata dell'Accordo tra le parti, Amministrazione e Veneto Lavoro – Responsabile del trattamento. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.



5. All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.
6. Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.
7. Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.
8. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

#### **Art. 12 Controversie**

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente Accordo, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

#### **Art. 13 Forma**

Il presente Accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i..

#### **Art. 14 Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente Accordo sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Il presente Accordo di collaborazione composto di 15 articoli è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Venezia, li.....

Per la Regione Veneto

Per Veneto Lavoro

.....

.....

(con firma digitale)

(con firma digitale)

